STATUTO

FONDAZIONE MUSEO DEL RICORDO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FONDATORI

1. Ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e in attuazione della legge 23 ottobre 2024, n. 165 e dell'accordo di valorizzazione (di seguito denominato "Accordo") sottoscritto in data---------- tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della cultura, la Regione Lazio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Museo del Ricordo", ente di diritto privato dotato di autonomia contristatutaria, regolamentare e gestionale.
2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.
3. Sono Fondatori la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della cultura, la Regione Lazio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
4. La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 23 ottobre 2024, n. 165, del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491, delle leggi regionali di settore e del presente Statuto.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1. La Fondazione ha sede in Roma. Nelle more del completamento delle opere necessarie a rendere idoneo l'immobile concesso in comodato d'uso gratuito dalla Regione Lazio, la sede sarà presso il Ministero della cultura in Via del Collegio Romano 27. Ultimati i lavori, la sede della Fondazione sarà trasferita sempre nel Comune di Roma in via Maria Adelaide n. 11/14, angolo via Maria Cristina di Savoia n. 9, 11 e 13.
2. Il Consiglio di indirizzo di cui all'art. 10 può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o unità locali, comunque denominate. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La Fondazione ha la durata di trenta anni dalla data di costituzione e potrà essere rinnovata con atto sottoscritto dai Fondatori.

ARTICOLO 3 - SCOPO

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento della gestione del Museo del Ricordo di cui alla legge 23 ottobre 2024, n. 165, promuovendo iniziative volte a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92.

2. Alla Fondazione compete, ai sensi degli articoli 5 e 7 dell'Accordo, l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale oggetto dell'Accordo medesimo e la gestione del Museo del Ricordo.
3. A tal fine la Fondazione, svolge le seguenti attività:
- concorre a raggiungere le finalità sancite dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 e successive modificazioni, istitutiva del "Giorno del Ricordo";
- concorre a promuovere e a conservare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché contribuisce a ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano;
- concorre a valorizzare il contributo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia allo sviluppo sociale e culturale dei territori dell'Adriatico orientale e per preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti sul territorio nazionale e all'estero;
- concorre a organizzare, di concerto con le Amministrazioni pubbliche competenti, i "Viaggi del ricordo" nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli;
- svolge la ricerca, l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione, la conservazione, l'organizzazione, l'esposizione, lo studio e la pubblicazione del patrimonio conservato;
- promuove interventi di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- promuove, nei propri ambiti di attività, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, nonché esposizioni;
- promuove la diffusione della conoscenza, per la migliore fruizione da parte del pubblico, del proprio patrimonio culturale e delle attività museali, anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione;
- promuove attività educative anche in collaborazione con istituti accademici, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, istituti scolastici nonché con enti e associazioni che svolgono attività educative e formative;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per le medesime finalità;
- elabora e sostiene progetti ed iniziative di cui alle finalità indicate nei precedenti commi, promuovendo, allo scopo, anche la raccolta dei fondi necessari.
4. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità e a realizzare economie di gestione, quali:
a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;
b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, e, più in generale, a Istituzioni pubbliche o private, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
5. La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.
2. Il Fondo di dotazione indisponibile della Fondazione è costituito dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dai Fondatori, dagli apporti di qualunque natura e a qualsiasi titolo effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo nonché dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione a incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione stessa. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo. Il Fondo di dotazione della Fondazione si avvale delle risorse ad esso dedicate di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 2024, n. 165 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
3. Il Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione, è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- dai contributi pubblici e dalle liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio;
- dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità conformi ai fini istituzionali della Fondazione;
- da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
4. Le attività della Fondazione sono finanziate con gli stanziamenti previsti dalla legge 23 ottobre 2024, n. 165, che possono essere integrati con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
5. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

.

ARTICOLO 5 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti quali suoi membri:
- Soci Fondatori;
- Soci Partecipanti.

ARTICOLO 6 - FONDATORI, PARTECIPANTI

1. Sono Soci Fondatori la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della cultura, la Regione Lazio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Possono inoltre aderire alla Fondazione, assumendo la qualità di Soci Partecipanti, altri soggetti pubblici e privati, diversi dalle persone fisiche, che ne facciano richiesta motivata al Consiglio di indirizzo.
3. La qualifica di Socio Partecipante per i soggetti privati è condizionata all'apporto al Museo di collezioni o beni di comprovata particolare rilevanza, oppure all'apporto di contribuzioni finanziarie, annuali o pluriennali, anche in forma di lascito o donazione nella misura stabilita dal Consiglio di indirizzo. L'ammissione alla Fondazione dei Soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di indirizzo di cui all'art. 10 e annotata nel Libro dei Partecipanti.
4. La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero l'apporto regolarmente eseguito.
5. Il Consiglio di indirizzo, con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), disciplina tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione, nonché termini e modalità di presentazione, valutazione e definizione delle domande di ammissione e la procedura di adesione alla Fondazione.

ARTICOLO 7- RECESSO ED ESCLUSIONE DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

1. I Soci possono recedere dalla Fondazione, con preavviso di 12 mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
2. La qualità di Socio Fondatore o di Partecipante viene meno, inoltre, in caso di:
a) estinzione dell'ente o della persona giuridica, salvo le ipotesi di operazioni straordinarie;
b) esclusione, disposta dal Consiglio di indirizzo ai sensi del presente Statuto.
3. L'esclusione può essere disposta dal Consiglio di indirizzo per i seguenti motivi:
a) apertura di procedura di liquidazione o commissariamento;
b) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
4. L'esclusione del socio Fondatore o del Partecipante è disposta con deliberazione adottata all'unanimità dal Consiglio di indirizzo, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 5. In ogni caso, il regolamento di cui all'articolo 6, comma 5, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione per gravi motivi quali in via esemplificativa:
a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e gli apporti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.
5. Il Socio Fondatore per il quale è proposta l'esclusione non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
6. In caso di recesso o esclusione, i contributi, i beni e gli apporti conferiti in proprietà alla Fondazione dai Soci Fondatori e dai Partecipanti restano definitivamente acquisiti al patrimonio della Fondazione, entro i limiti della loro residua disponibilità.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;

- il Direttore generale;
- il Consiglio di indirizzo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea dei partecipanti;
- il Collegio dei revisori dei conti;

2. La Fondazione si dota di un Direttore Generale ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni di tutti gli organi si tengano anche per audio-conferenza o video-conferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'organo e il segretario verbalizzante.

4. L'assunzione delle cariche previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Ministro della cultura, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio e con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

3. Il Presidente presiede il Consiglio di indirizzo, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

4. Il Presidente svolge inoltre i seguenti compiti:

- presiede l'Assemblea dei partecipanti e il Comitato Scientifico;
- propone al Consiglio di indirizzo la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- rappresenta la Fondazione, con potere di firma e facoltà di conferire procure e deleghe per il compimento di specifici atti o tipologie di atti;
- sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di indirizzo da parte del Direttore Generale;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- rappresenta la Fondazione nei rapporti con le Autorità italiane ed estere, e con gli organi di informazione;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento di competenza del Consiglio di indirizzo, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- svolge tutti i compiti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il Vice Presidente.

ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di indirizzo (di seguito anche Consiglio) è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da due membri designati dal Ministro della Cultura, da tre membri designati dalla Regione Lazio, da due membri designati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
I membri del Consiglio di indirizzo sono scelti tra personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. I membri del Consiglio di indirizzo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo. Non possono essere nominati membri del Consiglio di indirizzo coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Le cariche dei membri del Consiglio di indirizzo sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.
4. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza sono designati, per il rimanente periodo del quadriennio, dagli stessi fondatori che avevano designato i membri uscenti.
5. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza.
6. I membri del Consiglio di indirizzo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
7. Sono cause di esclusione dal Consiglio di indirizzo:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di indirizzo su proposta del Presidente con provvedimento motivato. Il Consigliere per il quale è proposta l'esclusione dal Consiglio di indirizzo non può intervenire alla riunione in cui si discute l'esclusione.

ARTICOLO 11 - POTERI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo con funzioni di indirizzo e determina, in conformità con la missione statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione, verificandone i risultati.
In particolare, il Consiglio di indirizzo è chiamato a provvedere ai seguenti compiti:
a) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;
b) approva il bilancio d'esercizio;
c) approva, su proposta del Presidente, il documento programmatico pluriennale contenente le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi;
d) delibera, su proposta del Presidente, le modifiche dello Statuto, da sottoporre al Ministero della cultura che le approva con le modalità previste dall'art. 13 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491;
e) approva, su proposta del Presidente, tutti i regolamenti interni alla Fondazione, incluso il reclutamento del personale;

f) delibera l'ammissione e/o l'esclusione dei Soci Fondatori e dei Soci Partecipanti nei limiti previsti dalla legge;
g) nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
h) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e ne stabilisce il compenso;
i) conferisce e revoca, su proposta del Direttore Generale, ogni ulteriore incarico di livello dirigenziale, determinandone il compenso e fissandone gli specifici compiti;
j) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali e delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
k) delibera l'acquisizione di opere e/o documenti per la collezione permanente del Museo, previo parere del Comitato Scientifico;
l) delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
m) delibera la costituzione, in Italia e all'estero, di uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o unità locali;
n) delibera la costituzione di società di capitali, di fondazioni, consorzi o associazioni e la partecipazione ai medesimi organismi, purché gli stessi perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione;
o) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente e dei componenti il Consiglio di indirizzo, del Direttore Generale, dei dirigenti e dei revisori dei conti;
p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 21;
q) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
Sono validamente adottate, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, le deliberazioni concernenti: le proposte di modificazione dello Statuto e la proposta di scioglimento della Fondazione.
2. Il Consiglio di indirizzo può conferire speciali incarichi al Presidente e ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione.
3. Il Consiglio di indirizzo nomina tra i propri componenti il Vice Presidente, che convoca e presiede il Consiglio in caso di assenza o impedimento del Presidente.
4. Il Consiglio di indirizzo può nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra personalità di chiara fama. La carica ha valore onorifico e non comporta alcuna responsabilità legale e/o amministrativa. Il Presidente onorario ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di indirizzo, con funzioni consultive e senza diritto di voto. esercita le proprie funzioni a titolo gratuito, senza la corresponsione di qualsivoglia emolumento o rimborso.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di indirizzo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, mediante email o PEC, o con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione, del giorno, dell'ora, dell'elenco delle materie da trattare e del luogo della riunione salvo che la riunione si tenga

unicamente a distanza. È ammesso lo svolgimento delle adunanze in forma mista, con parte dei componenti in presenza e parte collegati a distanza. Le deliberazioni del Consiglio di indirizzo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante nominato dal Consiglio medesimo.
3. Il Consiglio di indirizzo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri Collegio dei revisori dei conti.
4. Le adunanze del Consiglio di indirizzo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e i membri del Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 13 – L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai componenti designati dai Soci Partecipanti alla Fondazione. Ogni Socio Partecipante designa un componente. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente Statuto solo allorquando il numero dei Partecipanti sia pari o superiore a tre.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata.
3. L'Assemblea dei Partecipanti è un organo istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle sue attività.
4. L'Assemblea può formulare pareri e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da delinearsi.
5. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare almeno otto giorni prima della riunione.
6. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti in proprio o per delega tutti i Partecipanti.
7. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o comunque la partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci Partecipanti intervenuti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la partecipazione alle riunioni per delega scritta. Ciascun partecipante non può rappresentare più di tre deleganti.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di indirizzo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, all'esito di una procedura di selezione previa pubblicazione di un avviso pubblico, e deve essere dotato di comprovata esperienza nei settori di attività della fondazione. Il rapporto di lavoro, con inquadramento dirigenziale, ha carattere di diritto privato, ha durata di quattro anni e può essere confermato una sola volta previa valutazione degli obiettivi conseguiti.

2. Ferme restando le competenze attribuite al Consiglio di indirizzo, il Direttore Generale ha tutti i poteri di gestione della Fondazione ai sensi dell'art. 7, D.M. 27 novembre 2001, n. 491.
3. Egli è il responsabile della gestione della Fondazione nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico.
4. Egli, in particolare:
- assicura il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica nell'ambito del Sistema museale nazionale di cui al D.M. del 21 febbraio 2018 n. 113;
- programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del Museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
- autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati;
- cura la preparazione dei programmi di attività della Fondazione e la loro presentazione agli organi collegiali, nonché il successivo controllo dei risultati;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e dei programmi della Fondazione, nonché la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- dirige gli uffici, amministra il personale, è dotato dei poteri necessari agli effetti degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 per il datore di lavoro, e adotta gli atti a rilevanza esterna che gli sono delegati dal Presidente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo;
- dispone, secondo le indicazioni e nei limiti del bilancio preventivo, delle risorse disponibili nel corso dell'esercizio finanziario nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo;
5. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di indirizzo. Può, inoltre, partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Scientifico e dell'Assemblea dei Partecipanti.
6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo devono essere trascritti a cura del Direttore Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 15 – Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti (di seguito anche collegio) è composto da tre membri effettivi e due supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali. Il Collegio verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.
2. I componenti del collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
3. Il collegio informa immediatamente il Ministero della cultura e gli altri organi della Fondazione, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.
4. La composizione del collegio è così articolata:
- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente designati dal Ministro della Cultura;

- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente designati dalla Regione Lazio sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- 1 (un) componente effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Delle proprie riunioni il collegio redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del collegio decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi mediante la nomina dei supplenti. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.
6. I membri del collegio, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo.
7. Tutti i componenti del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno nominati.
8. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico della Fondazione.

ARTICOLO 16 - REMUNERAZIONE

1. Le cariche di Presidente della Fondazione, di membro del Consiglio di indirizzo, dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Scientifico non sono remunerate.
2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio dei revisori dei conti.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di indirizzo, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per gli istituti del Ministero della cultura, dotati di autonomia amministrativa, di quarta categoria.
4. Al Direttore Generale spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio dei revisori dei conti, come stabilito dall'art. 11 lett h).

ARTICOLO 17 - BILANCIO

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di indirizzo approva, su proposta del Direttore Generale, lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
2. Nella redazione di tali documenti vengono seguite le regole di ordinata contabilità, i principi contabili nazionali e internazionali, nonché quanto previsto dal Codice civile in materia di redazione di bilancio.
3. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Direttore Generale dovrà approntare lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo, ai fini dell'approvazione del Consiglio di indirizzo.

4. Il Bilancio è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Fondatori. La Fondazione redige la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile. Insieme alla convocazione della riunione che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i Fondatori copia del bilancio stesso.
5. La Fondazione predispone contabilità separata con riguardo all'attività di impresa esercitata direttamente.
6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

ARTICOLO 18 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di indirizzo ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. È composto dal Presidente e da otto membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.
2. I membri del Comitato Scientifico, ad eccezione del Presidente, sono designati:
- 2 (due) componenti dal Ministro della cultura;
- 1 (uno) componente dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- 1 (un) componente dalla Regione Lazio;
- 4 (quattro) componenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata istituito con DPCM dell'8 Febbraio 2023 e ss.mm.ii.
3. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno tre componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione.
4. Il Comitato Scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione, formula al Consiglio di indirizzo pareri sugli aspetti di carattere scientifico ai fini della programmazione dell'attività del Museo e predispone relazioni annuali sull'attività del Museo.
5. Il Comitato Scientifico segnala al Ministero della cultura ed al Consiglio di indirizzo le attività della Fondazione non coerenti con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e con il conseguimento delle finalità statutarie. Il Ministero, nei casi più gravi, può disporre la revoca del conferimento in uso dei beni culturali conferiti.
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

ARTICOLO 19 - UTILI DELLA GESTIONE

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 20 - VIGILANZA

1. Il Ministero della cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione ai sensi del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57. La Fondazione trasmette annualmente la rendicontazione sull'utilizzo dei contributi erogati dal Ministero della cultura. Si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 27 novembre 2001 n. 491.
2. Ciascun soggetto pubblico esercita la vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, sull'attività della Fondazione ai sensi di legge e sulla base della rispettiva regolamentazione.

ARTICOLO 21 – ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla legge o dallo Statuto.
2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni conferiti in uso dal Ministero della cultura ovvero dai Fondatori ritornano nella disponibilità di questi ultimi.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti con deliberazione del Consiglio di indirizzo, che ne individua il liquidatore, ad altro Ente, individuato dal Consiglio di indirizzo, che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

ARTICOLO 22 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.